

ADEGUAMENTO MUT ALLA CIRCOLARE 22/2025 ACCORDO 4 LUGLIO 2025

Il modello MUT è stato adeguato alla Circolare 22/2025 Accordo 4 luglio 2025 e alla successiva circolare n. 32, che ne ha prorogato la decorrenza ad ottobre 2025.

Sono stata apportate le seguenti modifiche:

LAVORATORE / PREVIDENZA

Nella sezione del Lavoratore /Previdenza è stata aggiunta la casella "Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" dalla competenza denunce ottobre 2025:

Importo.Art.3 Accordo 04/07/25

0

con la seguente nota di compilazione:

" *Importo Accordo 4 Luglio 2025 art. 3 CCNL Industria/Artigianato. Per operaio assunto dal 01/10/2025 il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore o uguale a tre mesi e che, al momento dell'assunzione, non abbia aliquote contributive attive verso Prevedi e non le attivi nei primi tre mesi dall'assunzione, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.*

Tale casella è di libera compilazione da parte del consulente.

Il campo "Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" è compilabile solo per gli Operai e non per gli Impiegati (viene azzerato se compilato per gli impiegati).

In ottemperanza alla normativa e ai fini di facilitarne la compilazione sono stati inseriti dei controlli di warning:

CASO 1 DIPENDENTE ASSUNTO DAL 01/10/25 E LICENZIATO

- es. dipendente assunto il 01/10/2025 e licenziato ad ottobre scatta il controllo se il campo "Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" non venga compilato

W	ER3.440.1	DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	0	Indicare l'importo da versare ai sensi dell'Accordo del 4 Luglio 2025 relativo alla Previdenza complementare per operaio cessato il cui rapporto di lavoro ha durata inferiore o uguale a tre mesi.
---	-----------	-----------------	--------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASO 2 DIPENDENTE ASSUNTO DAL 01/10/25 E NON LICENZIATO

- es. dipendente assunto il 01/10/2025 e non licenziato scatta il controllo QUALORA il campo "Importo.Art.3 Accordo 04/07/25" venga compilato

B	ER3.440.1	DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	5,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore assunto dopo 01/10/2025, ma non cessato nel mese.
---	-----------	-----------------	--------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASO 3 CONTRIBUZIONE AL PREVEDI

Nel caso in cui il lavoratore aderisca o versi contribuzioni al Prevedi , deve versare (come prima) il contributo contrattuale fin dal primo mese di assunzione e di conseguenza al momento del licenziamento/dimissioni entro i 3 mesi NON deve versare il "nuovo" importo dell'accordo . Il mut nel caso sia indicato l'importo nel campo accordo blocca

B	ER3.440.1	DE STEFANI LARA	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	10,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore aderente al Prevedi che versa Contributo Lavoratore o Quota TFR
---	-----------	-----------------	-----------------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASO 4 DIPENDENTE IN FORZA

Nel caso venga indicato il contributo contrattuale per un dipendente in forza scatta il controllo “*Contributo Contrattuale Non Richiesto, in base Accordo 4 Luglio 2025, lavoratore assunto prima del 01/10/2025*”

B	ER3.440.1	GENOVESI GUIDO	Importo.Art.3 Accordo 04/07/25	100,00	Non ammessa la compilazione dell'Importo in base all'Art. 3 dell'Accordo 4 Luglio 2025. Lavoratore assunto prima del 01/10/2025.
---	-----------	----------------	--------------------------------------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASO 5 RECUPERO CONTRIBUTO CONTRATTUALE MESE PRECEDENTI

Per quanto riguarda i lavoratori che restano in forza dopo il terzo mese (a Gennaio 2026 per lavoratore assunto a Ottobre 2025) e che inizierà a versare il Contributo contrattuale dovrà versare anche i “recuperi” dei mesi precedenti dall’assunzione “distintamente” per mese di recupero nell’apposita

sezione di Recupero del Prevedi nella scheda Lavoratore.

Gli importi pregressi come indicato dalla normativa devono essere indicati per singolo mese:

2025 10

2025 11

2025 12

utilizzando i campi dei recuperi suddivisi per mensilità.

Gli importi poi vengono totalizzati nella parte superiore della videata.

Da Anno pregresso	Da Mese pregresso	Ad Anno pregresso	A Mese pregresso	Contrib. Contratt. P...	Ore Lav. Mese prec.
2025	10	2025	12	10,64	0
Ctb.Contrat.Mese p...					
0					
Anno recupero 1	Mese competenza 1	Contrib. Ditta			
2025	10				
Contrib. Lavoratore	Contrib. Volontario	Quota TFR	Contrib. Contratt.	Rivalutazione	
			4		
Anno recupero 2	Mese competenza 2	Contrib. Ditta			
2025	11				
Contrib. Lavoratore	Contrib. Volontario	Quota TFR	Contrib. Contratt.	Rivalutazione	
			4		
Anno recupero 3	Mese competenza 3	Contrib. Ditta			
2025	12				
Contrib. Lavoratore	Contrib. Volontario	Quota TFR	Contrib. Contratt.	Rivalutazione	
			4		

RIEPILOGO

Nel Riepilogo è stata aggiunta la casella *"Tot. Importo Accordo Luglio 2025"* che viene calcolata in automatico.

Il Totale di Riepilogo è dato dalla sommatoria dell'*"Importo.Art.3 Accordo 04/07/25"* dei singoli lavoratori e viene poi aggiunto nel Totale da Versare in Denuncia.